



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. MANARA"

Sede: Via Lamennais, 20 – 20153 Milano

Tel. 0288444540 – fax 02884448637 Codice Fiscale 80148970157

Cod. mecc. MIIC8C7002 e-mail : miic8c7002@istruzione.it

posta certificata: miic8c7002@pec.istruzione.it



Prot. n. 4499

Milano, 26/11/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto del contratto di prestazione d'opera professionale per la realizzazione di un corso di nuoto per l'a.s. 2019-2020.

CIG: Z9D2B3BA9E

**La DIRIGENTE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MANARA" di MILANO**

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO Il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/18 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 44 del 17/11/2016;

VISTO Il Programma Annuale 2019 per l'esercizio finanziario 2019 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 11/03/2019;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, il quale regola le modalità di affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno previsto anche che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO che la prof.ssa Donatina De Caprio Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 aprile 2019 n.12, con la quale è stato innalzato il limite di € 10.000,00 per l'attività negoziale del Dirigente scolastico a €39.999,00;

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto del 3 dicembre 2019 con la quale si provvedeva a deliberare l'integrazione al PTOF per l'a.s. 2019/20 ed i progetti in esso inseriti;

CONSIDERATO

- **che** la "*Scuola Primaria per l'Educazione allo Sport e alla Musica S.Giusto*", aperta nell'anno scolastico 2004/2005, era inserita nell'offerta formativa delle Scuole Civiche del Comune di Milano;
- **che** nell'anno scolastico 2016/2017 è diventata un'istituzione statale ed è inserita nel contesto dell'Istituto Comprensivo "Luciano Manara";
- **che** il processo di statalizzazione ha mantenuto il progetto educativo ed organizzativo realizzato dal Comune di Milano nell'ambito dell'educazione motoria e musicale;
- **che** la scuola "Primaria San Giusto" ad indirizzo motorio-sportivo e musicale di via San Giusto 65, include nel POF un progetto educativo che sviluppa le Indicazioni per il Curricolo emanate dal MIUR, ampliando e arricchendo notevolmente l'offerta formativa con

l'insegnamento dell'educazione al movimento e alla pratica sportiva e allo studio della musica;

- **che** le attività motorie e sportive rappresentano concretamente i passi verso la costruzione di un'identità scolastica basata sulla valutazione in itinere dei processi di apprendimento e sull'interdisciplinarietà dei contenuti;
- **che** il Comune di Milano dall'anno scolastico 2019/20 non eroga più i fondi necessari per offrire tali attività;
- **che** i genitori degli allievi del plesso "S.Giusto" si sono regolarmente costituiti in Associazione denominata "Officina S.Giusto";
- **che** lo statuto dell'Officina S.Giusto è in linea con gli obiettivi e le finalità dell'Istituzione scolastica contenuti nel PTOF dell'Istituto "L. Manara";
- **che** i genitori hanno espressamente manifestato alla Dirigente Scolastica la volontà di erogare un contributo volontario vincolato, atto a finanziare un corso di nuoto per ragazzi delle classi 3^A e 3^B plesso San Giusto da tenersi presso la piscina Arioli Venegoni;
- **che** la piscina comunale "Arioli Venegoni" è la struttura logisticamente più vicina al plesso "S.Giusto";
- **che** il suddetto progetto prevede prestazioni professionali di esperti che l'istituzione scolastica "L. Manara" non possiede nel suo organico;
- **che** la struttura piscina comunale "Arioli Venegoni" è data, dall'Ente Locale, in gestione alla "Milano Sport" S.p.A;
- **che** la "Milano Sport" S.p.A è in grado di fornire professionisti dotati di una formazione idonea per l'unicità e la peculiarità delle attività proposte;

VALUTATO che il prezzo offerto dalla società "Milano Sport" S.p.A è risultato essere congruo;

RITENUTO che la società "Milano Sport" S.p.A sia affidabile e sia idonea a fornire prestazioni con il livello economico e qualitativo atteso;

RITENUTO di affidare la prestazione d'opera professionale alla società "Milano Sport" S.p.A essendo l'importo di € 2.016,00 congruo, opportuno e vantaggioso.

VISTO l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

CONSIDERATO che la tipologia del contratto non si prevedono convenzioni Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG: Z9D2B3BA9E);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

DETERMINA

- Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: di affidare alla società Milanospport S.p.A. Unipersonale, c.f. 10809480154, - CCIAA MI 1408942 Tribunale di Milano 331793, Cap.soc. i.v. euro 41.361.307.02- viale Tunisia 35- 20124 Milano, rappresentata dal Direttore Generale dott. Lorenzo Lamperti, la prestazione d'opera professionale relativa alla realizzazione di attività finalizzate ad acquisire la tecnica del nuoto articolata in 2 pacchetti composti da 12 lezioni rispettivamente per la classe 3A e 3B del plesso S.Giusto;
1. Di confermare la Dirigente prof.ssa Donatina De Caprio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell'ambito dell'atto di programmazione adottato ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
 2. Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 2.016,00 da imputare all'attività/progetto P02 3 del programma Annuale 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
 3. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Donatina DE CAPRIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Donatina De Caprio", written over the printed name.